

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e i.)

(approvato con deliberazione della **G.C. n. del**)

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	1
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Ambito di esclusione.....	2
CAPO II - FONDO PER I LAVORI.....	2
ART. 4 – Lavori - Costituzione e accantonamento.....	2
ART. 5 - Lavori - Graduazione del Fondo.....	2
Art. 6 - Lavori - Ripartizione del fondo.....	4
Art. 7 – Lavori - Ripartizione dell’incentivo.....	4
CAPO III – FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....	6
Art. 8 - Servizi e Forniture - Costituzione e accantonamento.....	6
Art. 9 - Servizi e Forniture - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo.....	6
ART. 10 - Servizi e Forniture - Graduazione del Fondo incentivante.....	6
ART. 11 - Servizi e Forniture - Modalità di definizione del fondo.....	7
ART. 12 - Servizi e Forniture - Ripartizione dell'incentivo.....	7
CAPO VI - Norme Comuni.....	8
Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione.....	8
Art. 14 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti.....	8
Art. 15 – Espletamento dell’incarico.....	8
Art. 16 – Informazione e confronto.....	9
Art. 17 – Rapporto con altri Enti.....	9
Art. 19 - Termini temporali e criteri di riduzione dell'incentivo.....	9
Art. 20 - Modalità di liquidazione dell’incentivo.....	10
CAPO VI - NORME FINALI.....	10
Articolo 21– Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario.
2. Per le acquisizioni di Servizi e Forniture l'ammontare delle risorse che costituiscono il fondo è stabilito con riferimento al programma biennale delle forniture e dei servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, quando con importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 21 del Codice.
3. Qualora l'ente costituisca e si avvalga di una Centrale Unica di Committenza la parte del Fondo relativa alla fase di affidamento, ovvero alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, viene destinata ai dipendenti di tale centrale ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice.
4. Il presente regolamento è adottato nel rispetto delle modalità e dei criteri di ripartizione e utilizzo del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche definiti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) triennio 2019/2021, ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 22 luglio 2019. e sottoscritto in data 29 luglio 2019
5. Il rispetto di detti criteri è stato oggetto di apposita verifica congiunta con la RSU e le OO.SS., mediante trasmissione dello stesso **in data 25 novembre 2021**;
6. Ogni successiva modifica sarà oggetto di verifica con le OO.SS. e le RSU a garanzia del rispetto dei suddetti criteri.
7. Il presente regolamento definisce i criteri inerenti la ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale svolta per l'Amministrazione dal personale dipendente del Comune di Malnate correlata a ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura come di seguito specificato:
 - a) per le opere o lavori, servizio e fornitura (fasi di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo) il cui procedimento per l'approvazione in linea tecnica è stato avviato in vigore del D.Lgs. 50/2016;

b) per le opere pubbliche di somma urgenza il cui verbale di somma urgenza stato redatto in vigore del D.Lgs. 50/2016 e i cui progetti sono stati redatti ai sensi dell'art. 23, comma 15 dello stesso Decreto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, nel proseguo definito Codice, sono costituite in misura non superiore dell'importo posto a base di gara per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture in base alla complessità dell'acquisizione.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 3 – Ambito di esclusione

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli appalti, qualora affidati direttamente senza l'espletamento di una procedura comparativa;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

CAPO II - FONDO PER I LAVORI

ART. 4 – Lavori - Costituzione e accantonamento

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo per le "Funzioni Tecniche" all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata per gli incentivi di cui al comma 2 art. 113 del Codice;

- la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'art. 13.

ART. 5 - Lavori - Graduazione del Fondo

- In primo luogo ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
- La percentuale stabilita dal Codice (0-2%) è così graduata per ciascuna gara in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Tabella 1 – Lavori - Graduazione del Fondo		Pesi 0-2%
a) interventi per Nuove Opere – puntuali		
- importo a base di gara fino ad euro 500.000		2,0%
- importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000		1,9%
- Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000		1,8%
- importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000		1,7%
- importo a base di gara superiore a euro 10.000.000		1,6%
b) interventi per Nuove Opere - a rete		
- importo a base di gara fino ad euro 1.000.000		2.0%
- importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000		1,9%
- importo a base di gara compreso oltre euro 5.000.000		1,8%

Tabella 2 – Lavori - Graduazione del Fondo		pesi 0-2%
c) interventi di manutenzione, ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana:		
- con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00		2.0%
d) interventi di manutenzione, ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana:		
- con importi superiori a euro 1.000.000,00		1.7%

- In deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e ad integrazione della Tabella 1, lett. a), per i lavori importo inferiore a 100.000 euro è richiesto il Quadro Economico dell'importo lavori a base di gara nell'ambito della redazione del progetto di fattibilità di cui all'art. 23 comma 6 del Codice.
- L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificchino dei ribassi.
- Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, per l'individuazione degli importi è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

6. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 art. 35 D.Lgs 50/2016 gli importi si individuano per ciascun lotto.
7. Nel caso in cui un'opera o lavoro sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima.

Art. 6 - Lavori - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, individuate per ogni opera sulla base delle Tabelle 1 e 2 di cui al precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale
3. Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione incrementano il Fondo di cui al precedente art. 4.3.
4. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il Fondo di cui al precedente art. 4.3.

Art. 7 – Lavori - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

Tabella 3 – Lavori – Ripartizione dell'incentivo per Fasi	Peso %
a) di programmazione della spesa per investimenti	10%
b) di valutazione preventiva dei progetti	25%
c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara	25%
d) di esecuzione dei contratti pubblici	40%
totale	100%

3. Sono pertanto destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

Tabella 4 – Lavori – Ripartizione dell'incentivo per incarico	Peso %
il Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	30%
i soggetti incaricati del Supporto al RUP	20%
i soggetti addetti alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici	10%

i soggetti incaricati delle funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara ivi inclusi i componenti delle Commissioni di gara e di Aggiudicazione	10%
i soggetti incaricati della valutazione/validazione preventiva della progettazione ex art. 26 del Codice	10%
i soggetti incaricati come Direttori dei Lavori, nonché i direttori operativi, gli ispettori di cantiere e i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione	10%
i soggetti incaricati come Collaudatori tecnico-amministrativi	5%
i soggetti incaricati come Collaudatori Statici	5%
totale	100%

4. Le perizie di variante, conformi all'art. 106, comma 1, del Codice, per le opere effettivamente riprogettate, al RUP e al verificatore va riconosciuto l'incentivo relativo all'importo suppletivo dei lavori a base d'asta, fermo restando che per la fase esecutiva l'importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo è desunto da quanto certificato dallo stato finale dei lavori.
5. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice
6. Il RUP può motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisasse l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.
7. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori come segue:
 - per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudatore statico al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa. In presenza di collaboratori, la quota spettante ripartito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

CAPO III – FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 8 - Servizi e Forniture - Costituzione e accantonamento

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara, di servizio o di una fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto.
3. la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'art. 13.

Art. 9 - Servizi e Forniture - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nel programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21 del Codice.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 per le acquisizioni di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro è richiesto il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi di cui all'art. 23 comma 15 del Codice.
3. Ai fini dell'incentivo per appalti di servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione come disciplinato dall'art. 113, comma 2 del Codice
4. Possibili condizioni per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture:
 - a) incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000/40.000;
 - b) incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - c) incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - d) incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice.

ART. 10 - Servizi e Forniture - Graduazione del Fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Tabella 5 - Servizi e Forniture – Graduazione del Fondo	Peso %
a) da 40.001 alla soglia comunitaria	2,00%
b) dalla soglia comunitaria a euro (1.000.000,00)	1,80%
c) dall'importo di cui alla lettera b)	1,50%

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

ART. 11 - Servizi e Forniture - Modalità di definizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, individuate per ogni opera sulla base alla Tabella 4 di cui al precedente art. 10, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascun appalto di Servizi (anche di concessione) o Forniture sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione incrementano il Fondo di cui al precedente art. 5.
4. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il Fondo di cui al precedente art. 10.

ART. 12 - Servizi e Forniture - Ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra le diverse fasi e i diversi ruoli nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 6 - Servizi e Forniture – Ripartizione incentivo per Fasi	Peso %
a) Fase di programmazione della spesa	10%
c) Fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara	30%
d) Fase di esecuzione dei contratti pubblici	60%
totale fasi	100%

2. Sono pertanto destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

Tabella 7 – Servizi e Forniture – Ripartizione incentivo per incarico	Peso %
il Responsabile Unico di Procedimento (RUP);	30%
i soggetti incaricati del Supporto al RUP	10%
i soggetti incaricati della redazione del programma biennale Servizi e Forniture	5%
I soggetti incaricati delle funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di gara ivi inclusi i componenti delle Commissioni di gara e di Aggiudicazione	10%
i soggetti incaricati come Direttori Esecutivi del Contratto	40%
i soggetti incaricati come Collaudatori tecnico-amministrativi	5%
totale	100%

CAPO VI - Norme Comuni

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Le risorse di cui ai precedenti art. 4 comma 3 e art. 8 comma 3 costituiscono il Fondo per l'Innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del Codice, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il

controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. L'Amministrazione prima di procedere all'utilizzo del Fondo attiva un confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa secondo le modalità previste dal Contratto Integrativo. In ogni caso l'Amministrazione acquisisce preventivamente un parere dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6 del CCNL 2016-2018, ove esistente.

Art. 14 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con apposito provvedimento formale del competente Responsabile.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 15 – Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per lo svolgimento degli incarichi di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

4. L'incarico si intende espletato e le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato, ovvero per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 16 – Informazione e confronto

1. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali sugli incarichi conclusi, sulle risultanze dei medesimi, sui tempi di liquidazione, inclusi i dati relativi ai percettori ed all'importo dell'incentivo, di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 17 – Rapporto con altri Enti

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. N. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 19 - Termini temporali e criteri di riduzione dell'incentivo

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
5. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
6. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tabella 8 - Termini temporali e criteri di riduzione dell'incentivo		
tipologia incremento	misura incremento	riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	30%

7. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Art. 20 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

Tabella 9 – Contenuti minimi Scheda per la corresponsione dell'incentivo	
a)	tipo di attività da svolgere;
b)	percentuale realizzata;
c)	tempi previsti e tempi effettivi;
d)	tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
e)	richiesta di corresponsione dell'incentivo

4. I tempi di liquidazione sono conseguenti al completamento delle attività incentivate e devono di norma avvenire entro sei mesi dal loro completamento.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento delle restanti quote di ripartizione del fondo.
6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In questo caso la somma eccedente viene riconosciuta al dipendente l'anno successivo o anche in quelli seguenti, fermo restando il limite a quanto può essere corrisposto per ciascun anno.

CAPO VI - NORME FINALI

Articolo 21– Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno comunque erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e

sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 35 del 27/04/2006

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno comunque erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 35 del 27/04/2006 limitatamente per la ripartizione del 80%/20%;
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
4. Il presente regolamento consta di n. 21 articoli, e stato trasmesso alle OOSS per le valutazioni previste in data **25 novembre 2021** ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
5. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.